

26/119/CU08/C13

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO,
CONCERNENTE LA DISCIPLINA IN MATERIA DI FUNZIONI, COMPITI E
RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO**

Parere, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 4 aprile 2025, n. 42,

Punto 8) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime **parere favorevole** condizionato all'accoglimento delle proposte emendative n. 3, 9 e 12 di seguito riportate. Tutte le altre proposte emendative sono da intendersi non condizionanti.

EMENDAMENTO 01 - emendamento soppressivo

Art. 241 (Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
Comma 4

Art. 3 bis, comma 2

eliminare la parola
"attrezzate".

Motivazione: l'interpretazione del termine "attrezzate" come obbligo di dotare a priori le aree di reti acquedottistica, fognaria ed elettrica appare insostenibile. Oltre all'impossibilità per Regioni ed Enti locali di disporre delle risorse finanziarie necessarie, la capillare realizzazione di tali opere su tutte le aree potenzialmente individuabili risulterebbe del tutto sproporzionata.

EMENDAMENTO 02 - emendamento additivo

Art. 241 (Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
Comma 4

Art. 3 bis, comma 2

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Le specifiche aree, qualora individuate, sono inserite nei piani comunali di protezione civile o nei relativi aggiornamenti".

Motivazione: si ritiene che l'ultimo periodo contenga un refuso ("campi base" al posto di "aree attrezzate") e che le stesse aree siano inserite nei piani solo qualora individuate.

EMENDAMENTO 03 - emendamento additivo

Art. 241 (Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
Comma 6

Art. 4-bis (Presidi rurali)

dopo le parole:

"con le regioni e gli enti locali che ne facciano richiesta."

sono aggiunte le parole:

", senza oneri a carico delle Regioni"

Motivazione: risulta fondamentale che le somme per la realizzazione dei presidi rurali non siano a carico delle Regioni.

EMENDAMENTO 04 - emendamento sostitutivo

Art. 241 (Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
Comma 24, lettera e)

le parole:

"interventi tecnici di esclusiva competenza"

sono sostituite dalle seguenti

"interventi di esclusiva competenza"

Motivazione: si ritiene necessario eliminare il vocabolo "tecnici": la qualificazione risulta superflua — essendo la natura degli interventi del Corpo intrinsecamente tecnica — e rischia di limitare o rendere ambigua la portata della disposizione.

EMENDAMENTO 05 - emendamento soppressivo

Art. 241 (Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
Comma 24, lettera e)

eliminare le parole:

"di vegetazione ed"

Motivazione per emendamenti 05 e 08: si ritiene necessario espungere il riferimento agli "incendi di vegetazione", dizione priva di un preciso riscontro nella normativa primaria di attribuzione delle competenze al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Si fa altresì notare un'incongruenza interna all'articolo, che utilizza in modo sovrapposto e poco chiaro i concetti di "incendi di vegetazione" e "incendi di vegetazione non boschivi".

EMENDAMENTO 06 - emendamento soppressivo

Art. 241 (Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
Comma 24, lettera e)

eliminare le parole:

“interfaccia urbano-rurale”

sono sostituite con le parole

“in zone di interfaccia urbano -rurale, così come definite dall’art. 2, comma 1-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353”

Motivazione: l'emendamento garantisce che la competenza sui Vigili del Fuoco in tali aree (*interfaccia urbano -rurale*) sia ancorata a una norma di legge statale univoca, evitando contenziosi sulle competenze operative con le Regioni e garantendo che il Soccorso tecnico urgente intervenga immediatamente laddove la vegetazione sfiora gli insediamenti umani.

EMENDAMENTO 07 - emendamento modificativo

Art. 241 (Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
Comma 24, lettera e)

le parole:

“Al fine di elevare i livelli di efficacia degli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi,”

sono sostituite dalle seguenti

“ Per rafforzare le sinergie operative nelle attività di lotta attiva,, ”

Motivazione: la modifica proposta intende affinare la formulazione del testo sostituendo un'espressione incentrata sull'incremento dell'efficacia con una dizione maggiormente orientata al principio di leale cooperazione e integrazione istituzionale tra lo Stato e le Regioni.

EMENDAMENTO 08 - emendamento soppressivo

Art. 241 (Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
Comma 24, lettera e)

eliminare le parole:

“di vegetazione non boschivi e”

Motivazione: cfr emendamento 5.

EMENDAMENTO 09 - emendamento additivo

Art. 241 (Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
Comma 24, lettera e)

dopo le parole:

“dalle convenzioni medesime.”

sono inserite le parole

“Con le medesime convenzioni, qualora le risorse del Corpo nazionale non risultino sufficienti a fronteggiare gli eventi di propria esclusiva competenza, le Regioni possono altresì mettere a disposizione del Corpo stesso risorse umane, mezzi e attrezzature, secondo modalità e limiti operativi concordati. Le convenzioni ne definiscono le specifiche attività e le modalità di impiego.”.

Motivazione: la disposizione intende dare piena attuazione al principio di leale collaborazione e reciprocità tra Stato e Regioni. Se da un lato è consolidata la possibilità per le Regioni di avvalersi dei Vigili del Fuoco dietro ristoro finanziario, appare fondamentale prevedere la possibilità inversa.

Consentire al Corpo nazionale di attingere, su base convenzionale, alle risorse territoriali (es. squadre AIB regionali o sistemi di Protezione civile) in caso di picchi emergenziali o carenza temporanea di asset statali, permette di ottimizzare la risposta operativa a salvaguardia della pubblica incolumità.

EMENDAMENTO 10 - emendamento additivo

Art. 241 (Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

Comma 24, lettera g)

dopo il comma 14bis è aggiunto il seguente comma 14ter:

“14ter. Parimenti a quanto previsto al comma 14-bis, le strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per favorire l'efficacia delle operazioni di protezione civile, mette a disposizione, in tempo reale e a titolo gratuito, alle strutture afferenti alle Autorità di protezione civile di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dati e informazioni attinenti al contesto emergenziale, previsto ovvero in atto.”

Motivazione: in un contesto di collaborazione istituzionale, si ritiene di codificare anche i flussi di dati e informazioni tra le strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le strutture afferenti alle Autorità di protezione civile di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

EMENDAMENTO 11 - emendamento soppressivo

Art. 241 (Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

Comma 26, lettera b)

la proposta di sostituzione è soppressa.

Motivazione: la scelta di mantenere la formulazione vigente risponde all'esigenza di assicurare la massima efficienza del sistema di vigilanza aeronautica, evitando un appesantimento dei carichi amministrativi e garantendo la chiara distinzione delle funzioni tra le Amministrazioni interessate.

In particolare, si ritiene necessario confermare il testo attuale sulla base delle seguenti valutazioni:

- sostenibilità e razionalizzazione delle risorse: il testo vigente focalizza opportunamente l'azione del Corpo nazionale sugli aeroporti commerciali, contesti a elevata complessità operativamente prioritari. L'estensione automatica della funzione regolatoria ed esecutiva all'intero panorama delle aviosuperfici, eliporti ed elisuperfici rischierebbe di gravare la struttura di un ingente carico istruttorio e procedurale per contesti minori, sottraendo preziose energie operative alle attività prioritarie di soccorso pubblico e prevenzione;
- chiarezza dell'architettura regolatoria e valorizzazione delle competenze: la dizione attuale preserva il consolidato ed efficace quadro di collaborazione che vede l'ENAC quale Autorità unica di regolazione del settore dell'aviazione civile (ai sensi del Codice della Navigazione) e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale organo di vertice per la certificazione e sorveglianza tecnica operativa. Mantenere l'espressione vigente evita sovrapposizioni procedurali e rafforza l'affidabilità del sistema di controllo, già pienamente conforme agli standard internazionali ed europei;
- proporzionalità e tutela dell'operatività locale: le infrastrutture minori (come elisuperfici sanitarie, turistiche o d'emergenza) rispondono a logiche operative e gestionali differenti rispetto ai grandi scali aerei. La disciplina attuale garantisce un livello di tutela adeguato senza introdurre rigidità prescrittive che potrebbero rallentare l'operatività di strutture essenziali per il territorio.

In sintesi, la formulazione vigente continua a rappresentare il punto di sintesi più equilibrato per valorizzare l'alta specializzazione del Corpo nazionale all'interno di un quadro normativo chiaro, efficiente e sostenibile.

EMENDAMENTO 12 - emendamento additivo

Art. 243 (Disposizioni per la tutela del personale in maternità che frequenta i corsi di formazione

dopo l'articolo 243 è inserito il seguente:

"Art. 243-bis. Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Nella regione autonoma Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le materie di cui al presente decreto continuano ad essere disciplinate dai rispettivi statuti."

Motivazione: l'emendamento introduce l'articolo 243-bis al fine di esplicitare la clausola di salvaguardia delle autonomie della Regione Valle d'aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con l'assetto costituzionale delineato dall'articolo 116, sesto comma, della Costituzione e dai relativi Statuti speciali di autonomia.

Quanto sopra anche nella considerazione che tale clausola è prevista anche nel decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, all'articolo 5.

Nella relazione tecnica.

EMENDAMENTO 13 - emendamento additivo

Testo originale

“Il Corpo nazionale svolge ordinariamente le predette attività nell’ambito delle dotazioni di bilancio assegnate a legislazione vigente; si precisa che le attività di soccorso tecnico urgente svolte in occasione di interventi di protezione civile, comportano l’integrale rimborso (da effettuare mediante gli strumenti finanziari previsti dall’ordinamento contabile o dalla legislazione d’urgenza) degli oneri di natura straordinaria sostenuti nei predetti contesti emergenziali che non trovano copertura nelle dotazioni del pertinente programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”.

Emendamento

dopo le parole

“soccorso pubblico.”

aggiungere le parole

“L’integrale rimborso degli oneri viene chiesto qualora sia stato decretato lo stato di emergenza (nazionale o regionale)e comunque nell’ambito delle risorse disponibili”

Motivazione: l’emendamento risulta fondamentale per garantire la sostenibilità finanziaria delle Regioni e la copertura di bilancio, evitando un obbligo di spesa illimitato a carico delle casse regionali.

EMENDAMENTO 14 - emendamento sostitutivo

Art. 241 (Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

Comma 24, lettera b) n. 2)

le parole

“b) l’opera tecnica”

sono sostituite dalle seguenti:

”b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l’opera tecnica”.

Motivazione: l’emendamento è finalizzato a fare chiarezza nelle competenze in merito alle attività di ricerca e di soccorso in ambiente montano e impervio. Chiarezza fondamentale, a esempio, per le attività delle Centrali NUR NUE 112.

EMENDAMENTO 15- emendamento soppressivo

Art. 241 (Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

Comma 24, lettera f)

la lettera f) è soppressa

Motivazione: l’emendamento è finalizzato a fare chiarezza nelle competenze in merito alle attività di ricerca e di soccorso in ambiente montano e impervio. Chiarezza fondamentale, a esempio, per le attività delle Centrali NUR NUE 112.

EMENDAMENTO 16 - emendamento sostitutivo

Art. 241 (Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

Comma 1 e comma 24, lettera b), numero 1)

le parole

“dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”

sono sostituite dalle parole

“dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”.

Motivazione: il provvedimento originario indicava l’art. 11 della legge n. 225 del 1992 che, nel codice della protezione civile trova riferimento nell’articolo 13 comma 1 e non nell'articolo 10, comma 1.

Roma, 10 settembre 2026